

...

Articolo 10
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing¹

Le parti concordano nel considerare il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing già operante presso l'Amministrazione, quale organismo congiunto sia per il comparto che per la dirigenza. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo designano un proprio componente nell'ambito del comitato, che andrà ad integrare la composizione attualmente in essere.

¹ Il suddetto Comitato è confluito, insieme con quello relativo alle Pari Opportunità, nel "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" istituito dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Antecedentemente a tale istituzione, l'amministrazione regionale in tema di molestie e mobbing si era attivata con i seguenti strumenti:

- il Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 3974 del 12 dicembre 2006;
- la figura di Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto prevista con DGR n. 1621 del 17 giugno 2008.